



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

UFFICIO IMPOSTE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 64 del 09/02/2022

Oggetto: RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016, 2017 E 2018..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 02 del 01/02/2022 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 23/12/2021, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2022;

VISTO:

- il D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, Capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 03/11/1995 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel Centro abitato di Malnate;

RICHIAMATI:

- l'articolo 23, comma 7, del Decreto-Legge 22 Giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 134/2012, che abroga l'articolo 11, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di deliberare le maggiorazioni delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- la sentenza n. 15 del 10 Gennaio 2018 della Corte Costituzionale che ha chiarito gli effetti dell'intervenuta abrogazione della facoltà da parte dei Comuni di introdurre o confermare anche tacitamente gli aumenti dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni a partire dall'anno di imposta 2013;
- la Risoluzione n. 2/DF del 14 Maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che conferma la non applicazione della maggiorazione delle tariffe stabilendo che dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, tutti gli atti di proroga, anche tacita, delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi;

RITENUTO CHE:

- codesto Ente, dopo il 26 giugno 2012, ha deliberato la maggiorazione dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e pertanto, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, occorre provvedere al rimborso delle eventuali istanze presentate;
- il comma 917 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*) prevede che i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva;

CONSIDERATO CHE:

- in data 22/11/2021 registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 24644, è pervenuta la richiesta di rimborso per l'anno 2016, 2017 e 2018 della maggiorazione versata a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni presentata da Sincronia s.r.l. per conto di TAMOIL ITALIA SPA con sede legale a Milano, Via A. Costa n. 17, Partita IVA 00698550159;
- in data 17/01/2022 registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 940 è pervenuta comunicazione di ICA srl - Imposte Comunali Affini-, concessionaria per il Comune di Malnate del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell' Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICP-DPA), con la quale è stata verificata l'esattezza dei versamenti effettuati dalla società delle somme richieste a rimborso ritenendo fondato il diritto al rimborso a favore della predetta società per un totale di € 710,10 escluso interessi;

RITENUTO pertanto di dover rimborsare quanto richiesto da TAMOIL ITALIA SPA con sede legale a Milano, Via A. Costa n. 17, Partita IVA 00698550159;

RICHIAMATO l'articolo n.191 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il bilancio di previsione 2022 R.P.;

DETERMINA

DI RIMBORSARE, per le ragioni espresse in premessa a favore di TAMOIL ITALIA SPA con sede legale a Milano, Via A. Costa n. 17, Partita IVA 00698550159, la somma di € 720,17 compreso interessi;

DI CONSIDERARE altresì che il dettaglio del calcolo degli interessi maturati sulle somme da rimborsare calcolati a giorni dalla data del versamento alla data di emissione del presente provvedimento, nella misura dell'interesse legale annuo, è depositato agli atti;

DI IMPEGNARE la spesa ad apposito capitolo di Bilancio come indicato nella scheda contabile allegata;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria ad effettuare il relativo mandato di pagamento mediante bonifico intestato a:

TAMOIL ITALIA SPA con sede legale a Milano, Via A. Costa n. 17,
Partita IVA 00698550159
codice IBAN: IT 02 A 03069 09465 100000009101

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**